

**COMUNE DI BIENTINA
(PROVINCIA DI PISA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.19 DELLA L.R.T. 1/2005.**

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R.T. n. 1 del 3.01.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 FUNZIONE DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica della trasparenza degli atti amministrativi, con l'obiettivo di predisporre azioni democratiche, condivise e consapevoli, il Garante della Comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti, alle associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

2. Il Garante della Comunicazione assicura che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a trasmettere a tutti i soggetti interessati, la comunicazione di avvio del procedimento che deve avere i contenuti di cui all'art.15 comma 2 della L.R.T. 1/2005.

3. Il Responsabile del procedimento deve consegnare al Garante della Comunicazione copia dell'atto trasmesso ai soggetti interessati, contestualmente alla trasmissione.

4. Per potere esercitare al meglio i compiti come sopra definiti il garante della comunicazione deve rapportarsi costantemente con il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata. A tale proposito il Garante e il Responsabile del procedimento, ciascuno in base alle effettive competenze, concordano il tipo di strumento di conoscibilità che può variare in relazione al numero dei soggetti interessati e al contenuto dell'atto da adottare.

ART.3 FORME E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

1. Il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti è tenuto a:

a. redigere note informative relative alle principali fasi dei procedimenti che saranno pubblicati sul sito web del Comune e affisse all'Albo Pretorio, e collocate nella sede dell'Ufficio Urbanistica e all'Ufficio URP.

b. assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto del procedimento, fornendo adeguato supporto informativo;

c. organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto del procedimento in corso formalmente approvati o assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

ART. 4 RAPPORTO SULL'ATTIVITA'

1. Il Garante della Comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta, ai sensi dell'art.20 comma 2 della L.R.T.1/2005, che trasmette al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

2. Il rapporto viene redatto a seguito di elencazione e attestazione del Responsabile del procedimento circa lo svolgimento di tutte le fasi che hanno interessato il procedimento amministrativo attivato. A tal fine il garante utilizza a titolo esemplificativo lo schema di Modello di rapporto, allegato al presente atto (all.A) rispettandone almeno il contenuto minimo.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE

1. Il Garante della Comunicazione viene prioritariamente individuato nella figura del Vice Segretario Comunale.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo, contestualmente all'atto di approvazione dell'avvio del procedimento di formazione e approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e dell'atto di governo

COMUNE DI BIENTINA

del territorio ovvero di variante allo strumento o di variante all'atto, l'organo competente può motivare l'affidamento dell'esercizio delle attività del Garante a soggetti esterni.

ART. 6 RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune assicura la disponibilità di adeguate risorse, ai sensi dell'art.20 comma 3 della L.R.T. 1/2005.
2. Il garante potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione del Servizio Urbanistica, del Servizio URP e dei mezzi a loro disposizione.

ART.7 NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R.T. 1/2005 e alle disposizioni normative di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi .
2. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale.

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD OGGETTO:

1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3. SOGGETTI INTERESSATI A CUI L'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' STATO TRASMESSO

4. LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO

5. DATA DI COMUNICAZIONE AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DELLA L.R.T. 1/2005

6. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DELLA L.R.T. 1/2005

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE

8. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL BURT

9. PERIODO DI DEPOSITO

10. EVENTUALI CONTRIBUTI DEI CITTADINI E PARERI PERVENUTI

11. RELAZIONE SINTETICA DI VALUTAZIONE INTEGRATIVA RILASCIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____